



Incarto n.
15.1999.00215

Lugano
10 maggio 2000
FA/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Circolare n. 15/2000 dell'11 maggio 2000 sulle modalità di realizzazione del credito da salario, in caso di mancato versamento dell'eccedenza pignorata da parte del datore di lavoro

**CAMERA DI ESECUZIONE E FALLIMENTI
DEL TRIBUNALE D'APPELLO
QUALE AUTORITA' CANTONALE DI VIGILANZA**

1. All'Ispettorato della CEF è stato chiesto un parere sull'applicazione degli art. 125 e 131 LEF in relazione al pignoramento di salario. Si è potuto accertare una non omogenea modalità di assegnazione del credito da salario contestato. La CEF, quale autorità di vigilanza, intende disciplinare la materia in modo uniforme per tutto il Cantone.
- 2.1. E' possibile che, nell'ambito di un pignoramento di salario, il datore di lavoro non versi l'eccedenza pignorata alle scadenze stabilite. In questo caso l'ufficio d'esecuzione è tenuto a sollecitare il versamento e/o la produzione delle pezze giustificative relative all'ammontare dello stipendio versato e alla data di pagamento; nella sollecitatoria va menzionato, se non è già stato fatto, il tenore degli art. 91 cpv. 4 LEF, 159 CP (appropriazione indebita di trattenute salariali) e 324 n. 5 CP (inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria).
- 2.2. Se il datore di lavoro persiste nell'omettere il versamento della quota pignorata e la produzione della necessaria documentazione, l'ufficio d'esecuzione, al più tardi alla conclusione del pignoramento di salario, deve comunicare in forma scritta al creditore o, se vi è gruppo, ai creditori l'esistenza di un credito contestato dell'escusso nei confronti del datore di lavoro e la possibilità di chiederne la realizzazione entro 15 mesi dall'inizio del pignoramento (art. 116 cpv. 2 LEF). Nel contempo l'ufficio d'esecuzione procederà alla ripartizione provvisoria di eventuali importi già incassati nel senso dei combinati art. 144 e 146 LEF.

- 2.3.** Se nessun creditore del gruppo inoltra in tempo utile una domanda di vendita, la procedura esecutiva si conclude senza l'emissione di attestati di carenza di beni. Una precedente domanda di vendita formulata in tempo utile, anche se riferita ad altri oggetti pignorati, deve essere considerata pure per il credito da salario. Una richiesta di assegnazione ex art. 131 cpv. 1 o cpv. 2 LEF, introdotta entro 15 mesi dal pignoramento, vale pure quale domanda di vendita.
- 2.4.** Se almeno un creditore del gruppo inoltra in tempo utile una domanda di vendita e nessun creditore postula l'assegnazione ex art. 131 cpv. 1 o 2 LEF del credito da salario, quest'ultimo è realizzato ai pubblici incanti ex art. 125 ss. LEF.
- 2.5.** Se almeno un creditore del gruppo inoltra in tempo utile una domanda di vendita e almeno un creditore postula l'assegnazione ex art. 131 cpv. 1 o 2 LEF del credito da salario, l'ufficio d'esecuzione comunica in forma scritta agli altri creditori che, in assenza di opposizioni entro il termine di 10 giorni, si procederà all'assegnazione al/ai richiedente/i.
- 2.5.1** Se non risulta con chiarezza quale delle due modalità di assegnazione viene postulata, l'ufficio d'esecuzione, prima di coinvolgere gli altri creditori, fissa un termine al richiedente per determinarsi, ritenuto che il silenzio varrà quale assegnazione ex art. 131 cpv. 1 LEF.
- 2.5.2** In caso di opposizione all'assegnazione il credito viene realizzato come al punto 2.4.
- 2.5.3** In assenza di opposizione l'ufficio assegna il credito al/ai richiedente/i utilizzando il Mod. 33 se è richiesta l'assegnazione in pagamento ex art. 131 cpv. 1 LEF. In questo caso il credito va quantificato moltiplicando la differenza tra reddito e minimo vitale accertati con il pignoramento per il numero di mesi per cui non è stata versata l'eccedenza pignorata. L'ufficio d'esecuzione procederà alla ripartizione di eventuali eccedenze e all'emissione di eventuali attestati di carenza di beni.

- 2.5.4** In assenza di opposizione, se è richiesta l'assegnazione per incasso nel senso dell'art. 131 cpv. 2 LEF va utilizzato il Mod. 34 senza quantificare il credito (ad esempio: il credito da salario eccedente fr. 1'500.—mensili per i mesi da maggio 1999 a marzo 2000). In questo caso viene fissato un termine per far valere la pretesa contro il terzo debitore (il datore di lavoro della parte escussa) con la comminatoria, in caso di mancato ossequio, dell'annullamento dell'assegnazione. Solo a conclusione della procedura esecutiva o giudiziaria relativa al credito assegnato si procederà alla ripartizione di eventuali eccedenze e all'emissione di eventuali attestati di carenza di beni.
- 3.** Questa Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità cantonale di vigilanza**

Il Presidente:

La Segretaria: